



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 109 del 24 maggio 2023

**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di informazione e comunicazione istituzionale.  
CIG ZA03AF40C5**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte terza del medesimo, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- regionali e interregionali”;*
- *al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui “il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 26 febbraio 2018;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il d.p.c.m. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016"*;

VISTO il *"Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici delle Autorità di bacino distrettuali"*, adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 16 del 18 novembre 2019, approvato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 203 del 24 maggio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2022 con il n. 2204;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 13 del 18 febbraio 2019 con cui, in relazione alla dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, fissata in 111 unità, ai sensi dell'allegato 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 si provvedeva:

- ad approvare l'articolazione interna, il relativo organigramma e la dotazione organica, necessari a dare attuazione al modello organizzativo dell'Autorità nelle sedi di cui all'articolo 4 del medesimo d.p.c.m.;
- ad approvare il nuovo assetto organizzativo della struttura centrale dell'Autorità, distinto in sei aree di livello dirigenziale non generale, nonché in un settore (Sistema Informativo Territoriale) anch'esso di livello dirigenziale non generale, cui compete la responsabilità delle funzioni e delle competenze riportate nell'organigramma allegato al detto decreto e quale parte integrante dello stesso;
- ad istituire posizioni di lavoro cui attribuire funzioni direttive di unità organizzative da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e posizioni caratterizzate dallo svolgimento di attività che richiedono alte professionalità o specializzazioni, demandando



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

alla futura contrattazione la concreta attuazione delle posizioni di cui all'articolo 18 del citato CCNL 1 ottobre 2007;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 51 del 6 maggio 2022 con cui è stato conferito al dott. Giacomo Lovecchio l'incarico di funzioni dirigenziali dell'Area Amministrativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"*;

VISTO, il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, rubricato *"Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"*;

VISTO il *"Regolamento di amministrazione e contabilità"* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17/2019, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lett. g) del d.lgs. n. 152/2006, e approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 1° febbraio 2021;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del Parlamento Europeo di prevenzione e riduzione del rischio di alluvioni;

CONSIDERATO che sono necessarie attività di informazione e comunicazione specialistiche per far conoscere ad una platea possibilmente sempre più ampia le azioni, gli eventi e le attività dell'Autorità;

RITENUTO che la pianificazione dell'informazione e della comunicazione dovrà prevedere una diffusione costante di tutte le attività e i risultati dell'attività istituzionale dell'ente mediante la gestione coordinata e costante di tutti i canali in contemporanea al fine di razionalizzare al meglio la comunicazione in uscita;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"* ed in particolare:

l'articolo 4, a mente del quale: *"... sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:*

*a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;*



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;*

*c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.”;*

*nonché l'articolo 5 secondo cui: “Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:*

*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*

*b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*

*c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*

*d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*

*e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*

*f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.”;*

CONSIDERATO che, ai sensi della citata legge, le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali;

CONSIDERATO che l'amministrazione non è dotata di strutture e di personale in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 150/2000 per lo svolgimento delle attività di comunicazione e che, pertanto, si rende necessario cercare sul mercato operatori specializzati in media e comunicazione che svolgano attività professionale di comunicazione integrata mediante l'opera di giornalisti professionisti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” ed in particolare:

- l'articolo 36, comma 2, lettera a) che prevede possibilità di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'articolo 36, comma 6, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del





## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;*

- *l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;*
- *l'articolo 38, comma 1, che istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, tra cui, di diritto figurano, tra le altre, la CONSIP S.p.a.;*
- *l'articolo 95, comma 4, a mente del quale: “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”;*
- *l'articolo 32, comma 10, ai sensi del quale il termine dilatorio non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);*
- *l'articolo 32, comma 14, che prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;*

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., relativo l'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione mediante le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ed in particolare il comma 3 che dispone che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”*

VISTO l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche e che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. possono ricorrere alle suddette convenzioni ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ove, al comma 1 è stabilito, tra l'altro, che *"successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli..."*, ed al comma 3 che *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. ... possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

CONSIDERATO che per il servizio oggetto del presente affidamento non sono state stipulate convenzioni gestite da Consip e che quindi occorre procedere all'affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016 mediante individuazione di fornitori qualificati sul mercato elettronico;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (successivamente integrato e modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) a mente del quale: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;"*



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lett. b) che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO ALTRESI' l'art. 18 del citato d.lgs. n. 36/2023 che:

- al comma 1 stabilisce che *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”*;
- al comma 3 stabilisce che *“Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.”*;

CONSIDERATO che da un'indagine di mercato è stata individuata l'associazione professionale Etaoin media e comunicazione di Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, con sede legale a Signa (Firenze) via Roma 259, partita Iva 05246000482 che possiede i requisiti e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui l'amministrazione ha bisogno e che ha rimesso un preventivo (prot. n. 3967 del 12 maggio 2023, agli atti dell'amministrazione) di euro 14.400,00 annui, oltre contributo previdenziale Inpgi (4%) ed iva come per legge;

VISTA la disponibilità sul capitolo 5095.0 del bilancio di previsione 2023;

Tutto ciò visto e considerato,





## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

### DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all'associazione professionale Etaoin media e comunicazione di Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, con sede legale a Signa (Firenze) via Roma 259, partita Iva 05246000482, il servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell'Autorità per il periodo di un anno a decorrere dalla sottoscrizione di apposito contratto scritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. di impegnare in favore dell'associazione professionale Etaoin media e comunicazione di Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, con sede legale a Signa (Firenze) via Roma 259, partita Iva 05246000482 l'importo complessivo di euro **18.270,72 (diciottomila duecentosettanta/72)** sul capitolo 5095.0 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA in conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2023.
3. di trasmettere la presente agli Uffici dell'Ente per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Giacomo Lovecchio

*Il Dirigente amministrativo attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.*

*L'impegno contabile è stato registrato: sul cap. 5095.0 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2023 con il n. 216*

*Il Dirigente amministrativo  
Dott. Giacomo Lovecchio*